



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "*Organizzazione comune dei mercati agricoli*" che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*" a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, recante "*Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 agosto 2017 n. 60710, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2017 al n. 819 recante "OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»";

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2018 del 15 febbraio 2018, n. 1654, registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2018 al n. 140;

VISTA la direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 19 marzo 2018 al n. 149, con cui il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 reg. n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTA la nota della Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ARES(2018)569944 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato fornito alla Spagna un riscontro in merito ad un quesito relativo alla durata delle operazioni di promozione del vino, realizzate ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1308/2013, nei Paesi terzi;

VISTO il decreto dipartimentale 15 maggio 2018 n. 2987, recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019";

VISTI in particolare gli artt. 1 e 3 del sopracitato decreto dipartimentale che prevedono, per la misura "Promozione sui Mercati dei Paesi terzi", una dotazione finanziaria per l'anno 2018 pari ad euro 101.997.000,00, ripartiti in euro 30.599.100,00 per i fondi quota nazionale ed euro 71.397.900,00 per i fondi di quota regionale;

CONSIDERATO che il comma 1 lett. c) dell'art. 5 del sopracitato decreto del Ministro 10 agosto 2017 n. 60710 destina una riserva pari ad euro 3 milioni dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali;

CONSIDERATO che risultano stanziati, per la realizzazione di progetti di promozione nazionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2018/2019, euro 27.599.100,00;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale sopracitato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

D E C R E T A

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applica, per le definizioni quanto riportato all'art. 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, di seguito "Decreto", per l'identificazione dei soggetti proponenti quanto riportato all'art. 3 del Decreto e per l'individuazione dei prodotti oggetto di promozione quanto riportato all'art. 4 del Decreto.

Art. 2

(Stanziamiento disponibile)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2018/2019 ammontano ad euro 27.599.100,00.
2. L'ammontare delle sopracitate risorse è subordinato alle disponibilità finanziarie sul competente esercizio comunitario 2018/2019.

Art. 3

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti relativi alla campagna 2018/2019, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l'esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2018/2019", entro e non oltre le ore 15,00 del 25 giugno 2018 al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio accettazione corrispondenza -
Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.

2. I progetti relativi alla campagna 2018/2019, a valere sui fondi di quota regionale, devono pervenire, pena l'esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli inviti pubblicati dalle Regioni e Province autonome.
3. Nel plico sono inserite, pena l'esclusione, due buste contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
 - a) "Busta n. 1: documentazione amministrativa", che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente Decreto;
 - b) "Busta n. 2: documentazione tecnica", che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 2, del presente Decreto.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Chiarire

5. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3 del Decreto, non possono presentare o partecipare a più di un progetto, di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 5 del Decreto, per la medesima annualità per ciascun invito.

Art. 4

(Documentazione)

1. La "busta n. 1: documentazione amministrativa" contiene:
- a) Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L del presente Decreto, debitamente compilati;
 - b) La delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;
 - c) L'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, sottoscritto da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) e j) del Decreto;
 - d) Il supporto elettronico di cui al successivo comma 3.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le Autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

2. La "busta n. 2: documentazione tecnica" contiene, a pena di esclusione, il progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'all. M del presente Decreto.
3. I documenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono pervenire in originale ed in formato elettronico (sia ".pdf", che ".word" ed ".xls") su supporto usb o cd o dvd.

Art. 5

(Capacità tecniche e finanziarie)

1. Il soggetto proponente o il mandatario selezionato ha realizzato, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni previste al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 6 del Decreto in uno dei Paesi terzi di cui all'all. R del presente Decreto.
2. Il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari all'importo del contributo richiesto.

Art. 6

(Contributo richiedibile e durata del progetto)

1. Il contributo massimo richiedibile nonché la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto, sono declinati secondo le classi di ammissibilità riportate negli all. B, C e D, paragrafo 4.1 del presente Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. In caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto, il contributo massimo richiedibile, sia dal soggetto proponente che dal soggetto partecipante, deve corrispondere ai valori di produzione di vino confezionato idoneo alla promozione. Inoltre, ogni soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile, determinato dalla classe di ammissibilità di appartenenza, nel complesso delle domande di contributo a valere su ciascun esercizio finanziario comunitario di riferimento.
3. I progetti hanno durata massima di 12 mesi.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. Il Comitato di valutazione di cui all'art. 11 del Decreto, di seguito Comitato, procede alla selezione dei progetti secondo le modalità descritte ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Comitato verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Decreto e che contenga la documentazione di cui all'art. 4 del presente Decreto.
3. Il Comitato accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente.
4. Il Comitato controlla altresì che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. La non conformità comporta l'esclusione del soggetto proponente.
5. Il Comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, verificando che non superino i valori riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'all. P.
6. Il Comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 8 del Decreto.
7. Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all'all. N del presente Decreto. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 11, comma 4 del Decreto.
8. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

Art. 8

(Termini di valutazione dei progetti)

1. Per la campagna 2018/2019 i progetti a valere sui fondi regionali ed i progetti multiregionali sono presentati con le stesse modalità di cui all'art. 3, entro il termine ultimo stabilito dalle Regioni con propri provvedimenti in modo da rispettare le seguenti date:
 - a) *31 luglio 2018*, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'all. S del presente Decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- b) *2 agosto 2018*, quale termine entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
- c) *8 agosto 2018*, quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'all. S del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;
- d) *15 novembre 2018* quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.

Art. 9

(Notifica graduatoria)

1. Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 10

(Progetti multiregionali)

1. Le Regioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l'importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
2. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l'elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
3. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.
4. I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila secondo i punteggi stabiliti nell'all. O.
5. Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza.
6. Le Regioni partecipanti, entro 3 giorni dalla comunicazione di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 8, comunicano, alle Regioni capofila, il proprio nulla osta al cofinanziamento. In mancanza di nulla osta da parte di tutte le Regioni partecipanti il progetto multiregionale è escluso.
7. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

8. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai comma 3 e 4 dell'art. 11 del Decreto e del precedente art. 7, comma 8.

Art. 11

(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) dell'art. 3 del Decreto, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j) del Decreto, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 8 del Decreto.
3. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del Decreto.

Art. 12

(Variazioni ai progetti)

1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto. Per le varianti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del Decreto, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti, l'istanza redatta conformemente all'all. Q del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali l'istanza è inviata al seguente indirizzo saq11@pec.politicheagricole.gov.it
2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell'art. 14 del Decreto e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 13

(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell'all. R del presente Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 14

(Materiale informativo)

1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 15 del Decreto. In ogni caso i beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all'indirizzo <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>, specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste nell'all. P del presente Decreto. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.

Art. 15

(Azioni ammissibili e spese eleggibili)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'all. P del presente Decreto.

Art. 16

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale c'è Agea, di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto e sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. L'elenco dei contratti stipulati è pubblicato sul sito istituzionale di Agea entro 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle Autorità competenti.
3. Agea comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale.
4. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea. I risultati sono comunicati da Agea alle Autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.

Art. 17

(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto.
2. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. Qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare, per intero, i progetti ammissibili a contributo, si applica, per analogia, quanto previsto al comma 5 dell'art. 11 del Decreto.

Art. 18

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica saq11@pec.politicheagricole.gov.it e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del decimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 1 dell'art. 3.
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet <http://www.politicheagricole.gov.it>

Art. 19

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*

